COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2331) 511

PRESIDENTE 511, 513, 514, 515, 518
DE FLORIO 513
GALDO 516
MARTUSCELLI, *Relatore* 511, 513, 516
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 514, 515, 516, 517
PENNACCHINI 516
VALIANTE 513, 514

Votazione segreta:

PRESIDENTE 518

La seduta comincia alle 9,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2331, concernente la riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari.

Il provvedimento, presentato al Senato dal Ministro di grazia e giustizia, è stato approvato dalla II Commissione permanente di quel ramo del Parlamento nella seduta del 5 maggio 1965.

Il relatore, deputato Martuscelli, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 2331 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e già approvato dal Senato, mira a ridurre i periodi di tirocinio e di prova per gli uditori giudiziari, in modo da destinarli anticipatamente all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si tratta, in sostanza, di anticipare la utilizzazione di questi uditori come, del resto, già previsto nell'ordinamento del 1941, ove, all'articolo 129, è prescritto un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni, ma si prevede anche che gli uditori giudiziari possano essere incaricati della funzione di vice pretore e destinati alle preture con piena giurisdizione dopo un solo anno di tirocinio e previo parere favorevole del consiglio giudiziario.

Dopo il 1941 sono intervenute varie disposizioni di legge che hanno ancora ridotto il periodo di tirocinio. Così dicasi della legge n. 1352 del 1942 richiamata dal decreto legislativo n. 113 del 1948 che consentiva di attribuire subito all'uditore le funzioni in sottordine, e dopo quattro mesi, quelle di reggente di pretura.

Queste norme furono prorogate con le leggi 3 febbraio 1949 e 5 marzo 1951, in quanto era necessario sopperire alla particolare situazione in cui erano venuti a trovarsi gli uffici giudiziari nell'immediato dopoguerra. Quasi tutte le relazioni dei consigli giudiziari e dei capi degli uffici su queste immissioni nella fun-

zione giudicante riconoscevano la possibilità di utilizzare i nuovi magistrati, in quanto anche gli esperimenti precedenti avevano dato buon esito, e gli uditori giudiziari, dopo breve tempo, data la maggiore intensità della loro prova, erano in grado di esercitare le funzioni giurisdizionali.

La legge 24 maggio 1951, n. 392, disponeva che gli uditori giudiziari potessero esercitare le funzioni di giudice di tribunale, di sostituto procuratore della Repubblica, presso i tribunali, e di pretori dopo un anno di tirocinio.

C'era qualche dubbio se potessero essere utilizzati anche presso le preture, ma la legge del 23 aprile 1952, n. 415, chiarì positivamente il dubbio.

Si arrivò, infine, alla legge che costituisce il precedente legislativo dell'attuale disegno di legge, quella del 25 febbraio 1956, n. 59. Questa legge dispone che gli uditori giudiziari siano destinati con funzioni giurisdizionali a posti vacanti nei tribunali, nelle procure e nelle preture dopo sei mesi di tirocinio, però non possono essere loro affidate funzioni di presidente di collegio giudicante o di capo di procura della Repubblica. L'esercizio di questa facoltà era limitato sino al 31 dicembre 1958 ed aveva luogo previo parere favorevole del capo della corte.

Questo è il precedente legislativo immediato che, sostanzialmente, è identico, sotto molti aspetti, al disegno di legge oggi in discussione.

Le differenze principali che intercorrono fra la precedente legge e il provvedimento in corso mi pare che siano queste: la legge del 1956 richiedeva il preventivo parere favorevole del capo della corte, escludendo che ci potesse essere l'assegnazione in caso di parere diverso: cioè trattavasi di parere vincolante. Invece, il disegno di legge ora in esame, richiede il previo parere motivato dei capi di corte. Non è necessario che sia favorevole, ma è un parere del quale l'organo che deve decidere terrà il conto che crede: cioè un parere obbligatorio ma non vincolante. In più, nel disegno di legge attuale, è precisato testualmente: « Nella composizione dei collegi giudiziari non può intervenire più di un uditore con funzione di giudice ».

Ora, prescindendo dall'affrontare il merito della questione, possiamo dire che questa norma è opportuna perché, se vogliamo utilizzare questi magistrati prima che abbiano compiuto il periodo normale di tirocinio, è evidente che non possiamo mandarne più di uno in un collegio giudicante, che potrebbe essere costituito in maggioranza da magistrati giovani.

Un'altra disposizione non contenuta nella legge del 1956, è quella che stabilisce: « Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio ». Inoltre non appare nella citata ultima legge la seguente norma: « Il parere dei capi di corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio ».

Coloro che sono estranei all'ingranaggio burocratico dell'amministrazione della giustizia forse non si renderanno esattamente conto del significato di questo comma, perché, praticamente, nonostante tutte le agevolazioni, anche quando il tirocinio è ridotto a soli sei mesi, non si riesce ad utilizzare l'uditore giudiziario prima di un anno, tenuto conto del tempo necessario per l'emissione del parere e pratiche varie. Così, il parere dei capi di corte, in base all'articolo unico del disegno di legge, potrà essere chiesto, d'ora in poi, dopo cinque mesi ma, praticamente, esso non sarà mai emesso prima di sei mesi e l'utilizzazione effettiva dell'uditore avverrà molto più tardi.

Come è noto, il disegno di legge è stato già approvato dalla competente Commissione senatoriale. Accennerò brevemente a come si è svolta la discussione nell'altro ramo del Parlamento, in modo da avere un quadro quasi completo di quelle che sono le questioni poste sul tappeto.

Al Senato era stata suggerita la limitazione a cinque anni dell'efficacia di queste nuove disposizioni. A mio avviso le norme che prescrivono un certo limite nell'efficacia delle leggi sono inutili, in quanto se le necessità esistono al di là del limite fissato bisogna approvare una nuova legge.

Un'altra discussione, che riguarda il merito della questione, si è svolta al Senato e dimostra come l'argomento che stiamo trattando sia estremamente delicato, tanto che su di esso due parlamentari eminenti, non solo appartenenti allo stesso gruppo politico, ma anche alla stessa formazione culturale e professionale, hanno dimostrato di avere posizioni perfettamente opposte. In effetti, il senatore Azara, già primo presidente della Corte di cassazione e ministro guardasigilli, si è dichiarato pienamente favorevole ad una riduzione del periodo di tirocinio degli uditori, mentre un altro altissimo magistrato, il senatore Pafundi già procuratore generale della cassazione, si è dichiarato contrario, in quanto teme che magistrati troppo giovani e senza

adeguata esperienza possano non essere all'altezza della situazione, creando delle difficoltà per l'amministrazione della giustizia.

Alcuni senatori hanno fatto voti che gli uditori non venissero utilizzati con mansioni direttive nelle preture. Il sottosegretario di Stato si è invece dichiarato contrario a questo voto.

Vi è stata, poi, una proposta del senatore Gullo (successivamente ritirata) di eliminare il parere motivato del capo della corte, perché – a suo avviso – avrebbe potuto trasformarsi in un diritto di veto.

Dai precedenti e dalla discussione svolta, al Senato, la questione principale appare essere questa: se i magistrati una volta vinto il concorso e dopo soltanto sei mesi di prova siano effettivamente idonei a svolgere con soddisfazione della giustizia le funzioni giurisdizionali.

Personalmente ho delle perplessità, in quanto ritengo che la frequenza dei concorsi necessariamente abbassi il livello della preparazione e dell'esperienza giudiziaria dei magistrati. Però riconosco che, oggi, non c'è altro e più urgente sistema per acquisire dei magistrati. Quindi, mentre siamo contrari al sistema di rattoppare, dove è possibile, il meccanismo della giustizia, abbiamo come obiettivo il varo di una riforma diversa e, conseguentemente, riteniamo che in questo momento, non si possa fare diversamente.

C'è un punto del disegno di legge dal quale mi permetto di dissentire ed è la richiesta del parere dei capi di corte. In effetti il capo della corte, cioè il primo presidente della corte di appello è, nello stesso tempo, in base al sistema legislativo vigente, presidente del collegio giudiziario del distretto. Ora, confesso, che non sono riuscito, attraverso lo studio dei precedenti, a vedere in quale momento si sia interrotta l'efficacia della norma posta dall'ordinamento giudiziario del 1941...

VALIANTE. Credo nel 1946.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Come osservazione conclusiva sul disegno di legge, pure con le perplessità manifestate, sarei favorevole a sostituire al parere dei capi di corte il parere motivato del consiglio giudiziario. In questo senso mi riservo di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Martuscelli della sua relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE FLORIO. In linea di massima ritengo che non si possa non essere d'accordo su questo disegno di legge, che consente una più rapida immissione di magistrati nelle funzioni giudicanti, tenendo presente la notevole carenza degli organici.

La mia personale perplessità, che per altro credo che possa non essere condivisa da tutti i colleghi, si incontra sulla immissione degli uditori giudiziari nelle preture. Abbiamo delle piccole preture dove vengono mandati, in genere, dei magistrati molto giovani, anche perché sono quelli che vengono immolati in questi posti meno ambiti. Essi si trovano spesso a contatto con un foro che – se non altro perché è un foro limitato per gli stessi interessi culturali e giuridici – non può portare un contributo molto illuminante alla risoluzione di questioni giuridiche che, per altro verso, spesso sono di estrema delicatezza e importanza.

Ora, il caso del deputato Valiante, il quale ha vissuto le prime esperienze in una piccola pretura isolata, nella quale egli ha certamente portato il contributo di una eccezionale valentìa, non è un caso comune. Il fatto è che questi giovani uditori giudiziari giungono al concorso per la magistratura senza avere neanche esercitato la professione forense e non hanno la minima esperienza di aule giudiziarie. Come si può affidare loro il compito di amministrare la giustizia in una situazione in cui non è possibile avere, al momento opportuno, neppure il conforto del parere o del consiglio di un altro magistrato, o la collaborazione di un avvocato particolarmente preparato? Mi sembra che così si crei una situazione molto delicata per un buon funzionamento della giustizia.

Ritengo che l'amministrazione della giustizia nelle preture sia altrettanto importante di quella dei tribunali , anche perché spesso vi si amministrano interessi apparentemente modesti ma che per coloro che chiedono l'intervento della giustizia assumono proporzioni notevolissime.

Quindi, direi che è bene che questi giovani uditori vengano immessi in una attiva proiezione della vita giudiziaria anche dopo soli sei mesi, ma presso un tribunale o una procura della Repubblica, dove possano giovarsi dell'aiuto prezioso di un magistrato più anziano. Sarei, invece, decisamente contrario a che essi vengano immessi nelle preture, ed in tal senso mi riservo di presentare un emendamento.

Sarei anche d'accordo con il relatore nel senso che il parere sulla idoneità dei giovani magistrati ad assumere in anticipo le funzioni giudicanti, venga dato dal consiglio giudiziario anziché dai capi di corte.

VALIANTE. Sono lieto che il collega De Florio abbia sollevato il problema del conferimento di funzioni giudiziari in pretura agli uditori dopo appena sei mesi di tirocinio. Lo ringrazio anche del riferimento molto lusinghiero che ha avuto nei miei riguardi, ma devo dire che sono arrivato a quella pretura dopo tre anni di pratica in tribunale, il che significa che, se mi fossi trovato veramente sprovvisto di esperienza giudiziaria, in situazioni difficili come quella cui si è accennato – e che non sono eccezionali, ma caratteristica di tutte le piccole preture – probabilmente nessun ricordo sarebbe rimasto di me, ed avrei combinato dei guai.

Personalmente sono stato beneficiario delle disposizioni straordinarei o eccezionali dell'immediato dopoguerra: ho avuto le funzioni dopo appena sei mesi, però in posizione subordinata, prima come sostituto e poi come giudice di tribunale in un ufficio che non era individuale tranne che per la ordinaria amministrazione del lavoro di tutti i giorni, mentre si prendevano le decisioni definitive collegialmente, magari con il procuratore della Repubblica e il sostituto procuratore (parlo di giudizio civile, naturalmente) come succede spesso nei piccoli tribunali, dove ci si riunisce tutti per discutere e decidere insieme.

L'affidamento di funzioni giurisdizionali agli uditori, dopo sei mesi di tirocinio, inserendoli nella realtà palpitante di un tribunale, a fianco di altri colleghi più maturi e dando loro anche la responsabilità del lavoro, come quella di redigere sentenze, anche se non ancora firmate a loro nome, secondo me è una esperienza positiva. Mi sentirei, invece, di riproporre l'auspicio che è stato fatto al Senato, cioè di evitare che questi uditori, dopo sei mesi appena di tirocinio, vadano a dirigere delle preture, pur sapendo che il sottosegretario, in quella sede, ha espresso parere non favorevole a questo voto.

Queste cose, tuttavia, preferirei affidarle al senso di responsabilità del Consiglio superiore della magistratura anziché consacrarle in un emendamento formale: però, ritengo che si farebbe un gran male alla giustizia affidando responsabilità di pretura, in qualche zona isolata, a magistrati giovanissimi, dopo appena sei mesi di tirocinio. È inutile riprendere il discorso – che abbiamo tante volte svolto in questa sede – dell'importanza delle funzioni giudiziarie dei pretori.

Mi rendo conto, del resto, che non è opportuno neanche che un giovanissimo si presenti in sostituzione di un presidente di tribunale o di procuratore della Repubblica.

Ma alle volte, quando c'è urgenza di un determinato provvedimento e manca il presidente del tribunale, che difficoltà c'è che un magistrato giovanissimo firmi un decreto ingiuntivo? Mi sorprende di non vedere ugualmente ricordata l'importanza e la delicatezza delle funzioni pretorili contemporaneamente a quelle del presidente del tribunale.

Quanto alla questione sollevata dal relatore Martuscelli relativa al parere del consiglio giudiziario anziché dei capi di corte, molto obettivamente ricordo alla Commissione che il periodo di tirocinio è un periodo in cui il magistrato non si mette in luce, perché non ha potuto esplicare, a suo nome, le funzioni. Il consiglio giudiziario, ritengo, che avrà elementi per intervenire quando il magistrato abbia già esplicato funzioni per cui il giudizio di più persone si riferirà a fatti specifici, a provvedimenti già adottati da quel magistrato. Il parere sulla opportunità che gli si attribuiscano funzioni giurisdizionali compete a colui che lo ha seguito da vicino, che può parlare della sua capacità di intuizione e delle sue doti di cultura, piuttosto che ad un collegio. Non avrei difficoltà a lasciare il testo com'è anche dal punto di vista della rapidità della esplicazione delle funzioni giudiziarie. Quindi, auspico che il Consiglio superiore della magistratura non voglia mandare gli uditori dopo appena sei mesi di tirocinio alla direzione di preture ma li invii piuttosto a comporre collegi di tribunali. Ritengo, invece, di non accettare l'emendamento Martuscelli per il parere del consiglio giudiziario anziché dei capi di corte.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al rappresentante del Governo per i chiarimenti che la discussione testé svoltasi ha reso necessari, desidero far presente che sino a questo momento il relatore Martuscelli non ha presentato formalmente alcun emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Prego, innanzi tutto, la Commissione di approvare il disegno di legge così com'è, anche per la caratteristica d'urgenza che esso riveste. Ci troviamo, certamente, di fronte a un provvedimento eccezionale e non pensiamo che le soluzioni divisate rientrino nella normalità del sistema. Mi sembra ovvio sottolineare che i mezzi e le norme studiate sono eccezionali, straordinarie, in quanto vanno riferite ad una eccezionale situazione degli organici. Non è neppure da dire che con questo disegno di legge pensiamo di risolvere il problema. Al Senato il senatore Gullo disse: « Pensate che il problema della giustizia sia un problema di numero di ma-

gistrati ? ». No, diciamo noi, è un problema più vasto. Ma ci sono 1500 vacanze negli organici e abbiamo cercato in tutti i modi anche straordinari, di colmarle. Se siamo d'accordo su questo punto bisogna scegliere, anche se si è d'accordo o meno sul ripristino di queste norme che, per altro, in situazioni analoghe hanno operato per diversi anni. Già la magistratura attuale, così come è formata, conosce dei magistrati che sono stati immessi nelle funzioni dopo appena sei mesi di tirocinio, anche nelle preture. Quindi non facciamo niente di nuovo e non si può dire che deterioriamo una situazione. Bisogna andare un po' cauti prima di muovere una critica radicale. Se si è d'accordo per operare questa scelta, allora si spiega tutto il resto.

Mi rendo conto delle obiezioni che sono state fatte anche al Senato. Quando il senatore Pace ed il senatore Pafundi hanno sostenuto che in qualche pretura non bisognava mettere dei giovani, perché la pretura è una sede di grande importanza, ho dichiarato che ero molto lieto di questa affermazione, perché da essa bisogna trarre tutte le debite conseguenze in ogni sede. Però il discorso in questa sede è un altro in quanto noi dobbiamo tener presente, data l'eccezionalità del provvedimento, che esso serve a coprire specifiche vacanze e molte di queste vacanze ci sono anche nelle preture. Non vorrei che non prevedendo la possibilità di destinare i giovani nelle preture si rendesse sterile questa legge, perché, o queste norme passano e sono approvate, oppure – è bene ricordarlo – sbattiamo la testa contro l'inamovibilità dei giudici, e nessuna vacanza di pretura potrà essere in breve coperta. Ecco la ragione della preoccupazione del deputato Valiante quando dice: « Il problema esiste, ma affidiamolo alla responsabilità dell'organismo competente, che può misurare e valutare e che certamente terrà conto di queste esigenze ».

Direi che il disegno di legge, disponendo esplicitamente che nei collegi giudicanti non ci sia più di uno di questi nuovi magistrati, dia già un indirizzo, ma non può vincolare completamente il Consiglio superiore della magistratura. e si vuole che nel collegio non vi sia più di uno di questi giudici, si stabilisce, come orientamento di massima, di non gravare questi giovanissimi magistrati con la responsabilità diretta ed unica della decisione di una causa. Quindi si indica già un criterio per il Consiglio superiore della magistratura, valido anche per le preture, ma non si stabilisce il principio, perché non sappiamo se in questi casi il Consiglio superiore avrebbe la possibilità di adottarlo.

C'è stato al Senato un discorso molto equilibrato del senatore Kuntze per invitare tutti a tener presente il quadro complessivo della situazione della giustizia ma, poiché tutto è eccezionale, la normativa si giustifica proprio in questo senso. Nel contesto eccezionale, nel quale ci inseriamo ed operiamo, bisogna tener conto della realtà e dei limiti che vi sono. D'altra parte si è anche ricordato l'esperimento probativo fatto da giovani magistrati i quali hanno iniziato la loro esperienza in pretura dopo sei mesi o un anno, dando prova del loro valore e delle loro capacità. Quindi, non facciamo che perpetuare un sistema che finora ha funzionato *de jure condendo*, tanto è vero che nel disegno di legge non si è messa una data fissa (cinque anni, perché si presupponeva che in cinque anni il problema sarebbe stato definitivamente risolto), proprio per evitare il riconoscimento di una eccezionalità, della straordinarietà di questa norma.

Questo, mi sono permesso di ribadire solamente per chiarire il significato della norma. Per il resto, mi sentirei di aderire a quanto ha detto il deputato Valiante in merito alla valutazione dell'uditore. Qui si tratta di un giudizio che non investe un magistrato che esercita già le sue funzioni, ma lo considera nella fase precedente; quella – diremmo – di apprendistato (mi si passi il termine) che può consentire solo l'intervento del capo della corte come di colui che più adeguatamente è in grado di esprimere un parere motivato. D'altra parte questo è il sistema e noi non abbiamo innovato o modificato rispetto alla legge del 1956, cosa che si verificherebbe, se, anziché il parere del capo di corte, richiedessimo il parere del consiglio giudiziario.

PRESIDENTE. La norma del 1956 aveva efficacia fino al 31 dicembre 1958. Decaduta l'efficacia della legge del 1956 – alla quale il provvedimento al nostro esame si richiama – si è certamente tornati alla norma generale del 1941, che prescrive i due anni di tirocinio e, quindi, il parere del consiglio giudiziario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Siamo tornati a due anni di tirocinio come sistema e ad un anno come possibilità. Così, penso, che dal 1946 ad oggi, in via generale, sia stata sostituita la dizione « Consiglio giudiziario » con quella « Capi di Corte ».

La norma sottoposta attualmente all'esame della Commissione, prevede soli sei mesi di tirocinio ed è una norma straordinaria in

corrispondenza della quale – anche in passato – si è chiesto il parere dei capi di corte; quindi, la dizione attualmente adottata non costiuisce innovazione, per il caso specifico.

MARTUSCELLI, *Relatore*. Attualmente, per l'anticipazione del termine del tirocinio ad un anno, si sente il consiglio giudiziario.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Penso che il parere del consiglio giudiziario rappresenti il sistema normale; il parere dei capi di corte l'eccezione.

PENNACCHINI. Concordo con le osservazioni del collega Valiante e ritengo, data l'urgenza che il Governo ha manifestato, che questo disegno di legge possa essere approvato così come è stato formulato dal Senato. Mi rendo perfettamente conto delle preoccupazioni relative al fatto di affidare le funzioni giudiziarie ad uditori con soli sei mesi di tirocinio, specialmente nei casi di giudice unico. Tutti noi ricordiamo l'appassionata relazione del collega Valiante in occasione dell'esame della proposta di legge sull'ordinamento giudiziario che in quella occasione mise l'accento sulle gravi responsabilità che incombono su questi giovani funzionari, cui si addossa l'onere di esercitare la pesante funzione dell'amministrazione della giustizia e come essi spesso vengano a trovarsi in assai comprensibili difficoltà data la loro scarsa esperienza, anche se dotati di una profonda esperienza e di una profonda preparazione. Ritengo, però, che non si possa andare al di là di una raccomandazione, se così si può dire, rivolta al Consiglio superiore della magistratura per evitare l'assegnazione di questi giovani nelle preture, e perché siano avviati, piuttosto, nei tribunali.

Vorrei prendere lo spunto da questo disegno di legge per ripetere un discorso molto più vasto e generale. L'onorevole Sottosegretario ci ha parlato di 1.500 vacanza nei ruoli dei magistrati. Di fronte a queste 1.500 vacanze, che cosa siamo chiamati ad approvare? Ammesso che ci sia un flusso di 200 nuovi uditori l'anno, con questo provvedimento non facciamo che ridurre alla metà il periodo di tirocinio per 200 magistrati. Ora questo mi pare assai poca cosa per la soluzione del problema, tanto più che il Parlamento più volte ha richiamato l'attenzione delle autorità responsabili. È vero, come ha detto qualcuno al Senato, che non è col numero soltanto che si risolve il problema; ma è altrettanto vero che una delle condizioni per risolvere il problema è quella di assicurare almeno la copertura delle vacanze oggi esistenti nei ruoli.

Vorrei, nell'anticipare il mio voto favorevole sul disegno di legge, richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla enorme gravità del problema, cui il provvedimento che oggi approveremo toglierà solo una semplice goccia, e non rappresenta un qualche cosa di sensibile o di apprezzabile per la soluzione di tale gravissima situazione in cui si dibatte attualmente l'amministrazione della giustizia.

GALDO. Ho ascoltato con molto interesse i colleghi che mi hanno preceduto e l'onorevole Sottosegretario. Mi pare che la discussione sia stata più vasta di quello che il provvedimento meritasse, perché, in buona sostanza, c'è un capoverso, il terzo del disegno di legge, che suona in questi termini: « Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio ». Quindi, anche l'emendamento che, eventualmente, la Commissione volesse approvare, per l'esclusione dalle preture dei nuovi magistrati, non avrebbe più valore sei mesi dopo l'affidamento delle fuzioni giurisdizionali. Mi pare evidente che sia da considerarsi sempre immaturo un giovane magistrato che diventi il pretore titolare di una pretura anche dopo sei mesi di attività giurisdizionale, perché durante questo tempo, se è stato assegnato ad una sezione civile, naturalmente, non avrà fatto nemmeno una sentenza, non avrà portato a termine alcun processo civile, dato che nel nostro paese non esiste processo civile che duri solo sei mesi, e se è stato magistrato penale, avrà fatto qualche sentenza per contravvenzioni o avrà risolto qualche caso particolare, ma di scarsa difficoltà o impegno, però non avrà certamente maturato in soli sei mesi, quella esperienza che è necessaria, per formare un magistrato.

D'altra parte mi pare che o noi approviamo il provvedimento come è, oppure esso non servirà a niente.

Però, non vorrei accettare le prudenti ammissioni che ha fatto l'onorevole Sottosegretario e, cioè, affidarsi al Consiglio superiore della magistratura, perché questo non potrà che inviare nelle preture questi magistrati dato che il rappresentante del Governo ci ha fatto comprendere che questo provvedimento nasce proprio perché ci sono molti posti di pretore vacanti. Se si deve far presto, se ne servono duecento, sarà dato il parere favorevole a tutti e duecento, per far vedere che, almento sulla carta, tutti i posti sono coperti.

Quindi, se questo disegno di legge serve per mettere a posto le carte, sta bene; ma se il parere richiesto deve essere veramente un parere motivato per selezionare tra i 200 uditori quelli che hanno dimostrato capacità di assumere funzioni giurisdizionali, è evidente che questo parere non potrà riguardare tutti i duecento uditori. Penso di non errare se ritengo che su duecento unità solo una quarta parte, cioè cinquanta nuovi magistrati all'anno potranno essere acquisiti, ma le preture vacanti sono certamente più di cinquanta. E, siccome non si può esercitare la giustizia quando manca il giudice, il Consiglio superiore della magistratura, indipendentemente dal valore dei pareri, dovrà destinarli alle preture, per forza, se non tutti duecento, almeno una metà. Ne consegue che se noi volessimo emendare il disegno di legge escludendo o limitando l'invio di questi nuovi e giovani magistrati delle preture, il provvedimento di legge non sarebbe operante in alcun modo.

Se quanto esposto è esatto, allora la questione cambia aspetto, e prende rilievo quanto diceva il deputato Pennacchini. Se riteniamo che le condizioni attuali della magistratura non siano diversamente sanabili che attraverso questo disegno di legge, approviamolo così com'è, e sia quindi chiesto il parere motivato del capo di corte che è l'unico che può darlo nel termine di un mese, mentre è inutile prevedere un parere da parte del consiglio giudiziario che ha bisogno di un lasso di tempo ben più ampio per esprimersi, in considerazione anche del fatto che dopo un anno si entra nella prassi normale. E, d'altra parte, se modifichiamo la legge con un emendamento che stabilisca la non utilizzazione degli uditori nelle preture, diventa inutile votare questo disegno di legge, visto che – stando a quanto ci è stato detto – esso è stato presentato proprio per consentire l'utilizzazione degli uditori nelle preture. Quindi, il disegno di legge al nostro esame dobbiamo approvarlo così com'è oppure respingerlo in blocco.

Da parte mia, pur essendo all'opposizione, non darò voto contrario al disegno di legge anche se ritengo che con espedienti di questa natura non si risolva il problema, e sono contrario – mi si passi la frase irriguardosa – a mettere « pezze » di questa specie. Tuttavia, visto che non ci sono altre possibilità, e che è opportuno che la « pezza » copra quante più magagne possibili, voterò a favore del provvedimento così com'è. Avverto, però, che il mio voto è dato con la convinzione dell'inutilità di tutto il giro di parole che si è fatto intorno a questo disegno di legge per cercare di nobilitarlo, di farlo passare come imposto dalla necessità di una sistemazione opportuna e confacente alla dignità dell'esercizio della giustizia. Do il mio voto favorevole perché si tratta di una « pezza » necessaria per tirare avanti; una « pezza » – fra l'altro – scarsamente efficace, stando a quanto è stato detto; e vorrei che il mio voto fosse di stimolo – non ho la pretesa di essere ascoltato – affinché si provveda, una buona volta, in modo diverso, per il buon nome della nostra funzione legislativa.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ringrazio tutti gli intervenuti alla discussione e particolarmente il deputato Galdo per il suo intervento, ma non vorrei che egli avesse fraintese le mie parole.

Il Governo è perfettamente consapevole che i problemi della giustizia non si risolvono con questo provvedimento. Dirò di più: non sono soltanto problemi di organico, quelli della giustizia, altrimenti si arriverebbe presto alla loro soluzione attraverso i concorsi a rapidissimo svolgimento. Ci rendiamo conto che ci sono problemi più vasti: per esempio quello della distribuzione degli uffici, molto complesso e che interessa tutte le forze politiche che lo debbono maturare una certa sensibilità, di modo che alla soppressione di 86 preture non corrispondano 86 piccole rivoluzioni guidate dai vessilli di tutti i partiti italiani...

GALDO. Escluso il nostro !...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Voglio dire che sono problemi di grave entità e di grossa mole, che esigono, per la loro risoluzione, maturità e consapevolezza, ma anche la necessaria severità e capacità di scelta. Non è che al Governo manchi, in questo momento, tale consapevolezza; ma si tratta proprio in questo momento, di superare un problema contingente, che è quello del vuoto negli organici.

Per risolverlo sono state emanate diverse norme: quella per i concorsi, che sono in pieno svolgimento; ed anche quella sottoposta al vostro esame che è già stata adottata in altri momenti eccezionali.

Infine, non bisogna dimenticare che per i primi cinque anni il giudice non è inamovibile, quindi il capo di Corte ha la possibilità di utilizzare una specie di massa di manovra, ma pensiamo che, in caso di necessità, possa servire per coprire i posti vacanti nelle preture senza inviare in esse solo giovani uditori inesperti.

Sono d'accordo con quanto esposto dal collega Valiante, salvo per quanto riguarda i rapporti tra l'uditore e il collegio giudicante. Il collegio, così com'è composto, è proprio l'organo più indicato per seguire l'uditore giudiziario ed i suoi membri più anziani hanno il dovere di seguire e guidare l'attività di coloro che cominciano ad entrare in carriera. Comunque, il capo di corte è sempre presente, e lo è in base alla legge vigente come anche in base all'attuale proposta: tuttavia non è male che, al suo parere, si aggiunga il parere di altri che possano conoscere meglio questo giovane appena entrato in carriera. E qui subentra il consiglio giudiziario, che io non concepisco come un qualche cosa di distaccato, o di estraneo. Il consiglio giudiziario deve aderire strettamente alla vita giudiziaria e conoscere i singoli più profondadamente di quanto non lo possa fare il capo di corte: solo così il parere sarà più completo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ringrazio tutti gli intervenuti di cui condivido le opinioni le opinioni e pongo in votazione questo provvedimento con lo stesso spirito col quale ha dichiarato di votarlo il deputato Galdo, cioè per motivi di urgenza e di necessità. Il Governo ha già cercato di sanare, in parte, la carenza dei magistrati con la soppressione di alcune preture. Se siamo tutti d'accordo sul fatto che oggi, la amministrazione della giustizia si trova in uno stato di eccezionalità e straordinarietà, non sarebbe male che il Governo utilizzasse nel campo della magistratura giudicante tutti quei molti magistrati, i migliori tra gli altri, che distolti dai loro naturali uffici, coprirono dei posti di responsabilità extragiurisdizionale, di carattere amministrativo. Mi è giunta notizia che circa 250 magistrati sono impegnati in queste situazioni extra giudiziarie e potrebbero ben essere recuperati. Ma il problema potrebbe allargarsi anche agli agenti di custodia, ai cancellieri che in notevole numero sono distolti dai loro compiti originari. Penso che, necessità per necessità, eccezionalità per eccezionalità, qualche cosa forse anche in questi settori sarebbe necessario fare e, notisi bene, per questi recuperi di personale non ci sarebbe bisogno di una legge. In ogni discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, da tutte le parti, al di sopra delle bandiere politiche, si è sempre battuto su questa situazione.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Gli uditori giudiziari possono, dopo sei mesi di tirocinio, e previo parere motivato dei Capi di Corte, essere destinati, con funzioni giurisdizionali, nei Tribunali, nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali e nelle Preture.

L'uditore non può fare le veci del Presidente del Tribunale o della Sezione, mancante o impedito; né può supplire il Procuratore della Repubblica. Nella composizione dei collegi giudicanti non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

Le limitazioni di cui al comma precedente cessano con il compimento di un anno di effettivo servizio, in esso compreso il periodo di tirocinio.

Il parere dei Capi di Corte può essere chiesto dopo cinque mesi di tirocinio ».

Non essendovi emendamenti, l'articolo unico che costituisce il provvedimento sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Riduzione del periodo di tirocinio degli uditori giudiziari » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2331).

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cavallaro Francesco, Darida, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Ruffini, Sforza, Valiante, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 11,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI